

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ

VIDEOCONFERENZA O MISTA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 26.07.2022



Città Metropolitana di Milano

<u>Sommario</u>

Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Requisiti tecnici Articolo 3 Convocazione del Consiglio in videoconferenza o modalità mista Articolo 4 Partecipazione alle sedute Articolo 5 Accertamento del numero legale Articolo 6 Svolgimento delle sedute Articolo 7 Sedute in forma mista Articolo 8 Regolazione degli interventi Articolo 9 Votazioni Articolo 10 Votazioni a scrutinio segreto Articolo 11 Verbali Articolo 12 Protezione dei dati personali Articolo 13 Norme finali



Città Metropolitana di Milano

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza o in modalità mista (presenza e videoconferenza) su decisione del Sindaco.
- 2. Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei capigruppo.

<u>Articolo 2 – Requisiti tecnici</u>

- 1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità di tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - e) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni:
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files del Consiglio Comunale.
- 2. La piattaforma deve garantire che il Sindaco e il Segretario Comunale abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 3 – Convocazione del Consiglio in videoconferenza o modalità mista

- 1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza o modalità mista. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza o modalità mista.
- 2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche eventuali componenti esterni del consiglio comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
- 3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza o modalità mista, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.



Città Metropolitana di Milano

Articolo 4 – Partecipazione alle sedute

- 1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
- 2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che garantisca il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
- 3. Ciascun Consigliere, o altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 5 – Accertamento del numero legale

- 1. All'inizio della seduta l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video e appello nominale. I partecipanti dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando la videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
- 2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
- 3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
- 4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

<u>Articolo 6 – Svolgiment</u>o delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza o modalità mista si intendono svolte presso la sede istituzionale dell'Ente.
- 2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
- 3. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 10 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.



Città Metropolitana di Milano

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Sindaco può, comunque, disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato, fino a 10 minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Articolo 7 – Sedute in forma mista

- 1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
- 2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Articolo 8 – Regolazione degli interventi

- 1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i Consiglieri a partecipare alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.
- 2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
- 3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Sindaco, attivando la propria videocamera ed il microfono; il microfono deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi. La videocamera deve restare sempre accesa e consentire l'identificazione chiara del Consigliere.

Articolo 9 – Votazioni

- 1. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario Comunale, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.
- 2. Il Sindaco, con l'assistenza del Segretario:
 - a) Accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - b) Proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
- 3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco fino a 10 minuti. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:



Città Metropolitana di Milano

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 10 – Votazioni a scrutinio segreto

- 1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
- 2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

<u>Articolo 11 – Verbali</u>

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza o in forma mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza o in presenza.

Articolo 12 – Protezione dei dati personali

- 1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
- 2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Articolo 13 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso invio al Regolamento generale del Consiglio Comunale.